

CC. n. 38 del 29/09/2017: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24, D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, n. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

*IL SINDACO spiega l'argomento in discussione.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che con D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), successivamente integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**Dato conto** che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, ovvero:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ed inoltre, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, può acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del suo patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

**Rilevato** che l'art. 24 TUSP, in considerazione di quanto sopra prevede che entro il 30 settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Evidenziato** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 4 comma 1 T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 comma 2 T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20 comma 2 T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Dato atto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 16](#) (art. 4 comma 9 bis T.U.S.P.);
- nelle società che, alla data del 23/09/2016 risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (art. 26 comma 12 sexies);

**Considerato** che le società *in house* sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, che rispettano il vincolo in materia di partecipazione dei capitali privati e soddisfino il requisito dell'attività prevalente realizzando almeno l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato indicato anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie

di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e nel rispetto dell'art. 4 comma 1;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Richiamate** le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,

- l'articolo 112 D. Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*;

**Rilevato** che l'individuazione delle attività e –conseguentemente- dei servizi pubblici e di pubblico interesse, da rivolgersi necessariamente, da parte di un Comune, alla sua popolazione e territorio per favorirne e promuoverne lo sviluppo sociale, economico e civile (e dunque strettamente rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente) dipendono e sono la risultanza, oltre che delle variabili spazio-temporali suddette, anche delle scelte politico-amministrative e programmatiche dei responsabili del governo dell'ente stesso circa le priorità, il tipo e i livelli di risposta e soddisfazione alle istanze e bisogni sociali, vecchi e nuovi, espressi dalla comunità locale e considerati meritevoli di tutela;

**Richiamate** le proprie finalità istituzionali quali espresse nello Statuto dell'Ente comunale;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalle schede-Allegato "A", documento facente parte integrante del presente provvedimento;

**Dato atto** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 24 comma 2 D. Lgs. 175/2016 il presente provvedimento di "Revisione straordinaria" costituisce "aggiornamento" del piano operativo di razionalizzazione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 28/03/2015 e delibera di Consiglio Comunale n. 14 27/04/2015 ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti;

**Precisato**, altresì, che nell'allegato "A" non rilevano "partecipazioni indirette" – art. 2359 c.c. - riconducibili ad Iren s.p.a. ed a "ACT Azienda Consorziale Trasporti", in quanto:

- a) ACT Azienda Consorziale Trasporti, è un'azienda consortile-ente pubblico economico e, come tale, tenuto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a), a redigere il proprio "Piano delle Partecipate" (approvato con delibera assembleare n. 1 del 5 settembre 2017- Allegato "B" al presente provvedimento);
- b) Rispetto ad IREN s.p.a., non sussistono posizioni di "controllo" da parte dell'Ente comunale;

**Verificato** che in base a quanto sopra, sussistono le motivazioni per l'alienazione della partecipazione nella società "Piacenza Infrastrutture s.p.a.", in quanto "Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente";

**Rilevato** che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Dato atto** che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P. tramite l'applicativo del Ministero del Tesoro e il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente;

**Ritenuto** di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Vetto alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" ("Ricognizione" consistente nel contenuto di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione e redatta secondo le Linee di indirizzo indicate nella Deliberazione della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie, n. 19/2017);

**Rilevata** la necessità che i Servizi ed Uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni suddette, in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Visto** che l'art. 10 comma 2 dispone che l'alienazione delle partecipazioni sia effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e che in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Comunale che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, facendo salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

**Visti** gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**Visto** l'art 10 del TUSP "Alienazione di Partecipazioni sociali";

**VISTO il-** parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**VISTO** l'art. 175 del Dlgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 42 comma 4 del Dlgs. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti:

- Presenti n. 8
- Votanti n. 6
- Voti favorevoli n. 6
- Voti contrari n. //
- Astenuti n. 2 (Fiori e Crovi)

#### **DELIBERA**

- a) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da "allegato A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) **di procedere all'alienazione** delle partecipazioni del Comune di Vetto nella società "Piacenza Infrastrutture s.p.a.", in quanto "Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, mediante "negoziazione diretta" ai sensi dell'articolo 10-secondo comma del TUSP, in quanto sussistono i presupposti per evitare una procedura ad evidenza pubblica, fermo il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- c) **di autorizzare** il mantenimento delle partecipazioni in:
  - AGAC infrastrutture spa, salva la prosecuzione della "procedura di negoziazione degli strumenti finanziari derivati" già intrapresa a far data 2015 e la conseguente possibilità di ottenimento di "risparmi di spesa";
  - "Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale s.r.l.";
  - "Lepida s.r.l.";
  - Iren s.p.a.";
- d) **di individuare-pertanto- nell'"allegato A"** suddetto, le partecipazioni da "mantenere" o "razionalizzare", nonché "cedere", o "liquidare" per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
- e) **di incaricare** i competenti Uffici Comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- f) **di demandare alla Giunta comunale** la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- g) **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario competente a tutte le seguenti operazioni di "negoziazione diretta", ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione suddetta;
- h) che la presente deliberazione **sia trasmessa** a tutte le società partecipate dal Comune;

- i) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione **sia comunicato** ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- j) che copia della presente deliberazione sia **inviata** alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

**CON** la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti:

- Presenti n. 8
- Votanti n. 6
- Voti favorevoli n. 6
- Voti contrari n. //
- Astenuti n. 2 (Fiori e Crovi)

#### **DELIBERA INOLTRE**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*